



CIRCOLARE INFORMATIVA: MARZO 2015

BONUS INVESTIMENTI 2014-2015 – TREMONTI QUATER

Il Decreto c.d. “Competitività” ha introdotto una specifica agevolazione (c.d. “Tremonti-quater”) a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa consistente in un credito d’imposta pari al 15% delle spese in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 sostenute in eccedenza rispetto alla media di tali investimenti realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti (è possibile escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore).

Chiarimenti:

- ** I beni agevolabili devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa (sono quindi esclusi i beni merce e i materiali di consumo);
- ** Il limite di €10.000 va riferito al “progetto di investimento” e non al singolo bene;
- ** Rilevano anche i beni non inclusi nella divisione 28 se costituiscono dotazioni del bene principale oppure parti essenziali o indispensabili;
- ** Per il limite di euro 10,000 si considera tutto il costo complessivo del progetto e non i singoli beni dello stesso.
- ** Per il calcolo della media si considerano tutti i beni acquistati solo della voce 28 dei cinque anni precedenti escludendo altresì quelli di valore sotto i 10,000 euro e levando l’anno in cui si sono effettuati maggiori investimenti.

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE DIPENDENTI 2015

L’agevolazione rileva sia per assunzione dipendenti a tempo indeterminato che determinato:

Agevolazione: 50% contributi INPS e INAIL

- **Requisiti del lavoratore:**

- lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi iscritti al centro impiego;
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

- **Il datore di lavoro per poter applicare l’incentivo deve:**

- essere in regola con i contributi;
- osservare le norme relative alla sicurezza sul lavoro;
- rispettare i CCNL ed eventuali contratti o accordi territoriali;
- l’assunzione deve fare incremento rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

AUTOTRASPORTATORI – LEGGE DI STABILITA' 2015

- ** Abolizione della scheda di trasporto;
- ** Introduzione della libera determinazione dei prezzi;
- ** Estensione del regime di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni al settore autotrasporto; la responsabilità tra committente vettore e subvettore si estende anche agli oneri fiscali e sanzioni se il contratto non è stato stipulato in forma scritta ma solo orale. A tal fine il vettore è tenuto a fornire alla committente del trasporto copia del durc con data non anteriore a 3 mesi;
- ** Confermato il credito di imposta sulle accise del carburante fino al 2018.

RIFORMA DEL LAVORO 2015 – JOB ACTS

- ** In caso di licenziamento l'indennità è pari a 2 mesi per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 mesi ed un massimo di 24 mesi;
- ** Disoccupati indennità fino a 2 anni; avranno diritto coloro che hanno almeno 13 settimane di retribuzione negli ultimi 4 anni o 30 giorni negli ultimi 12 mesi;
- ** Contratto a tempo determinato: massimo 36 mesi con 5 possibilità di proroghe;
- ** Dal febbraio 2015 stop a tutti i nuovi contratti di co.co.pro, restano solo quelli previsti nei casi particolari dai Ccnl, mentre quelli in essere potranno proseguire solo fino alla scadenza;
- ** In caso di licenziamento per motivi economici della ditta in nessun caso c'è la possibilità per il lavoratore di essere riassunto ma c'è solo un indennizzo economico da 4 a 24 mensilità;
- ** In caso di licenziamento per motivi disciplinari la reintegra avviene solo se la motivazione è inesistente;
- ** Da maggio 2015 la Naspi sostituisce l'Aspi e tutela anche i co.co.co (amministratori etc);
- ** Assunzioni a tempo determinato possibili solo fino al 20% del totale organico, se la ditta supera questo parametro non c'è più l'obbligo di assunzione ma solo una multa.

PROROGA PER TUTTO IL 2015 DEL VECCHIO REGIME DEI MINIMI

In sede di conversione del Decreto “Milleproroghe”, è prevista la possibilità di adottare, anche nel 2015, il regime dei minimi da parte dei soggetti in possesso dei relativi requisiti.

I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2015 adottando il regime forfetario o ordinario, possono decidere di “transitare” al vecchio regime.

PENSIONI INTEGRATIVE E SUPERAMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITA'

Si ricorda che le pensioni integrative private sono deducibili nel limite di euro 5.164 annui. Quando il soggetto andrà in pensione, tali pensioni integrative saranno soggette ad imposta sostitutiva del 15% (quindi non andranno dichiarate in quanto tassate alla fonte direttamente dall'assicurazione erogante). Importante: se però durante il versamento dei contributi annuali una parte di essi non era stata dedotta perché il totale dei versamenti annuali era oltre il limite di euro 5164, la pensione relativa a tali contributi non dedotti non sarà tassata (dall'ente che la eroga) e non dovrà neppure essere dichiarata. Questa esenzione però non è automatica in quanto entro il 31/12 di ogni anno il contribuente DEVE COMUNICARE alla sua assicurazione la parte di contributi non dedotta. Se il contribuente si dimentica di comunicare, ogni anno, al fondo, tale dato, la pensione integrativa, quando sarà erogata, sarà tutta soggetta alla tassazione del 15% (o aliquota ad allora vigente).

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Abrogata la responsabilità solidale fiscale dal 13/12/2014. Rimane però ancora in essere la responsabilità contributiva / retributiva (relativa al corretto versamento di retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi), in pratica committente (imprenditore / sostituto d'imposta), appaltatore e subappaltatore sono solidalmente responsabili per il regolare versamento di retribuzioni, comprese le quote TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tale responsabilità solidale in capo al committente trova applicazione nel limite di 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto .

Con riferimento ai contributi, ciò significa che l'INPS può richiedere il "recupero" dei contributi al responsabile solidale (committente) entro 2 anni dalla fine del contratto di appalto fermo restando il termine ordinario di 5 anni per il recupero contributivo nei confronti del sostituto d'imposta inadempiente (appaltatore / subappaltatore).

La disciplina in esame non trova applicazione :

- se il committente è una persona fisica "privato";
- con riferimento ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 31/03/2015

A far data 31/03/2015 l'emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni. Dalla predetta data, ai sensi dell'art. 6, comma 6, DM n. 55/2013 le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare fatture emesse in forma cartacea .

Inoltre, trascorsi 3 mesi da tale data le Pubbliche Amministrazioni “ non possono procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico”.

Come evidenziato dal MEF nella Circolare 31.3.2014, n. 1/DF:

“la disposizione ... prevede che l'obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le pubbliche amministrazioni possono ancora accettare e pagare fatture emesse ... in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto termine di decorrenza dell'obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea”.

In merito al trattamento applicabile alle fatture cartacee emesse prima della decorrenza dell'obbligo e non ancora pagate alla scadenza dei successivi 3 mesi (ad esempio, fattura cartacea emessa il 13.3.2015 nei confronti di un Comune non ancora pagata alla data del 30.6.2015) il MEF specifica che l'Amministrazione è tenuta a portare a termine il procedimento con il relativo pagamento, quindi paga le fatture anche se ricevuto in formato cartaceo, l'importante è che quindi siano state emesse prima del 31/3/2015 e consegnate alla PA prima del 30/06/2015.

I NUOVI CASI DI REVERSE CHARGE DAL 2015 – EMISSIONE DELLA FATTURA SENZA ADDEBITO DELL'IVA

Chiarimenti:

** SERVIZI DI PULIZIA: sono soggetti al reverse solo se effettuati NEGLI edifici (per edifici una circolare ADE intende qualsiasi costruzione coperta delimitata da muri con un tetto con uno o più accessi) quindi sono da escludere beni mobili, strade, piazzali, terreni, imbarcazioni e impianti industriali. Tali servizi sono soggetti a reverse a prescindere dal codice attività di coloro che li eseguono;

** INSTALLAZIONE DI IMPIANTI: il legislatore ha previsto la sola installazione di impianti quindi sono ESCLUSE le manutenzioni e riparazione degli impianti sia ordinarie che straordinarie;

** OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI: tutti i SERVIZI di intonacatura, posa in opera di infissi, tinteggiatura, posa di vetri, posa di pavimenti e rivestimenti effettuati in autonomia e verso qualunque committente soggetto iva.

NB: Per tutti i servizi indicati nella norma vale il principio del reverse per i subappalti, cioè la preminenza del servizio sulla fornitura di beni (nel dubbio applicare il reverse).

ABROGAZIONE COMUNICAZIONE IVA – PROROGA AL 2017

Sono **prorogate dal 2016 al 2017** le disposizioni della Finanziaria 2015 che prevedono::

- l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. Non sarà pertanto più consentita l'inclusione della **dichiarazione IVA** nel mod. UNICO a partire dal 2017 che **quindi dovrà essere inviata autonomamente**.
- a partire dal **2017 la dichiarazione iva dovrà essere inviate entro la fine di febbraio**, prima della proroga in oggetto tale scadenza era fissata per il 2016.

GESTIONE IVS E IMMOBILIARI DI MERO GODIMENTO

Società di mero godimento immobiliare e iscrizione alla gestione IVS INPS dei soci: l'iscrizione all'inps scatta solo se oltre all'attività di mero godimento degli immobili c'è anche un'attività più ampia di servizi organizzata in forma di impresa.

RIMBORSI CHILOMETRICI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

** Possono essere adottati da imprese per i loro dipendenti, lavoratori Autonomi per loro dipendenti, società per i loro dipendenti e i loro amministratori, studi associati per i loro soci e dipendenti;

** Presupposto è avere un automezzo anche a noleggio, in comodato etc;

** L'accordo tra ditta e collaboratore può anche essere verbale (meglio se scritto con data certa);

** Necessario avere tutta la documentazione relativa alle percorrenze con durata e attività svolte nella trasferta;

** Le trasferte fuori da comune della sede della ditta sono esente tasse per il dipendente e deducibili per la ditta, diversamente per le trasferte nel comune sede della ditta per il dipendente sono tassate;

** Non rileva mai il comune di residenza del collaboratore;

** NB: SONO DEDUCIBILI SOLO I RIMBORSI CHILOMETRICI RELATIVE AD AUTOVETTURE CON 17 CAVALLI MAX SE A BENZINA E 20 CAVALLI SE DIESEL; se l'automezzo ha più cavalli occorre prendere in considerazione un automezzo simile ma con cavalli nei limiti.

RIPARAZIONE DI UN AUTOVEICOLO DI SOGGETTO INTRAUE

Se sia il riparatore che il soggetto intra ue sono iscritti al vies, allora la fattura sarà emessa senza iva art. 7, e il riparatore dovrà compilare l'intrastat, diversamente la fattura dovrà essere emessa con iva.

NUOVA RATEIZZAZIONE EQUITALIA DAL 2015

Per i contribuenti che sono decaduti al 31/12/2014 da una precedente rateizzazione di cartelle Equitalia è possibile accedere ad una nuova rateizzazione con le seguenti caratteristiche:

- ** l'istanza deve essere presentata entro il 31/07/2015;
- ** durata massima concessa della nuova dilazione è solo 72 rate;
- ** si decade dalla nuova rateizzazione se non si pagano due rate anche non consecutive;
- ** se si decade anche da questa rateizzazione non è più possibile chiederne altre;
- ** la nuova rateizzazione inibisce qualunque azione di recupero ad Equitalia.

QUIR – TFR IN BUSTA PAGA AI DIPENDENTI

La Quir è la 'Quota integrativa della retribuzione' corrisponde al TFR maturato nel mese ed erogato subito in busta paga. Può essere richiesto da marzo 2015 a giugno 2018 con opzione irrevocabile fino al 2018 dai dipendenti con almeno 6 mesi di anzianità aziendale; la QUIR è tassata in modo ordinario, non è soggetta ad inps e non si considera al fine del calcolo al diritto del contributo degli 80 euro.